



Modulo di domanda Riconoscimento individuale di una formazione e/o un aggiornamento in radioprotezione assolti all'estero

Devono essere allegati i seguenti documenti supplementari:

- Conferme di partecipazione e/o certificati di tutte le formazioni e tutti gli aggiornamenti e i corsi assolti rilevanti per la radioprotezione

Inviare la domanda e gli allegati a:

- str@bag.admin.ch (gli allegati sotto forma di file PDF separati) o
- Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione radioprotezione, CH-3003 Berna

1 Dati del richiedente

1.1 Dati personali

Sesso	Titolo
<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> f	
Cognome	Nome/i
Cognome da celibe/nubile	Data di nascita
E-mail	Luogo di nascita
GLN secondo MedReg	Telefono fisso / mobile

1.2 Indirizzo di corrispondenza e fatturazione

→ Un indirizzo di corrispondenza in Svizzera è necessario e va sempre indicato.

Nome o ditta	
Aggiunta	
Via e numero	Casella postale
NPA e luogo	Cantone / Paese

2 Dati relativi alla domanda

2.1 Ambito di attività e motivo della domanda

Medicina / commercio (impianti per uso medico)

→ La formazione in radioprotezione non deve risalire a più di 5 anni prima, altrimenti è necessario poter provare di aver assolto un corso di aggiornamento supplementare.

→ Riguardo all'obbligo di aggiornamento si distingue tra corsi di aggiornamento riconosciuti dall'autorità di riconoscimento e corsi di aggiornamento non riconosciuti. Le seguenti categorie professionali necessitano di un aggiornamento riconosciuto:

- medico nucleare con funzione di perito in radioprotezione in medicina nucleare (MA 3)
- fisico medico (MP 1 e MP 2)
- radiofarmacista con funzione di perito in radioprotezione in medicina nucleare (MP 3)
- tecnico di radiologia medica SSS con funzione di perito in radioprotezione in medicina nucleare (MP 5 e MP 6)

Le altre categorie professionali possono frequentare un aggiornamento non soggetto all'obbligo di riconoscimento e non necessitano di un riconoscimento.

Riconoscimento di un/a

- formazione in radioprotezione (→ **passare a 3.1**)
- aggiornamento in radioprotezione con obbligo di riconoscimento (→ **passare a 3.2**)

Industria / commercio (impianti per scopi non medici) / radon

→ La formazione in radioprotezione non deve risalire a più di 5 anni prima, altrimenti è necessario poter provare di aver assolto un corso di aggiornamento supplementare (sono esenti dall'obbligo di aggiornamento le categorie professionali I 8, I 9, I 10, I 12, I 13 e I 15).

→ Riguardo all'obbligo di aggiornamento si distingue tra corsi di aggiornamento riconosciuti dall'autorità di riconoscimento e corsi di aggiornamento non riconosciuti. Le seguenti categorie professionali necessitano di un aggiornamento riconosciuto:

- perito in radioprotezione in un'area di lavoro di tipo B/C (I 1)
- perito in radioprotezione per le prove sui materiali (I 3)
- conducente di veicoli che trasportano materiale radioattivo secondo SDR (I 16)
- conducente di veicoli che trasportano materiale radioattivo secondo ADR (I 17)

Le altre categorie professionali possono frequentare un aggiornamento non soggetto all'obbligo di riconoscimento e non necessitano di un riconoscimento.

Riconoscimento di un/a

- formazione in radioprotezione (→ **passare a 3.3**)
- aggiornamento in radioprotezione con obbligo di riconoscimento (→ **passare a 3.4**)

3 Dati sulla formazione / sull'aggiornamento

3.1 Formazione in radioprotezione

nell'ambito medicina / commercio (impianti per uso medico)

Categoria professionale / applicazione

Medicina umana

→

Programma di perfezionamento

Titolo di perfezionamento acquisito
 In formazione

Odontoiatria (TVD)

Medicina veterinaria

→

Applicazione

Impianti convenzionali per applicazioni diagnostiche (MA 14)
 Applicazione di sorgenti radioattive non sigillate (MA 15)
 Impianti per applicazioni diagnostiche e terapeutiche estese (MA 16)

Fisica medica (MP 1 / MP 2)

Radiofarmacia (MP 3)

Tecnico di radiologia medica SSS (manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate; MP 5 / MP 6)

Commercio, manutenzione e installazione di impianti radiologici per uso medico (MP 18)

Esecuzione di misure volte a garantire la qualità (MP 18)

Manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate per un'area di lavoro di tipo B/C (I 1)

Altro (→ specificare)

Se «altro», specificare

Titolo di perfezionamento

→ *Da compilare solo se sotto «Categoria professionale / applicazione» è stata selezionata «Medicina umana»*

Medicina interna generale

Anestesiologia

Angiologia

Chiropratica

Chirurgia

Dermatologia e venereologia

Gastroenterologia

Ginecologia e ostetricia

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

Medicina intensiva

Cardiologia

Pediatria

Oncologia medica

Chirurgia oro-maxillo-facciale

Neurochirurgia

Neurologia

Medicina nucleare

Chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore

Otorinolaringoiatria

Chirurgia pediatrica

Medicina fisica e riabilitazione

Pneumologia

Medico generico

Radio-oncologia / radioterapia

Reumatologia

Urologia

Altro

Se «altro», specificare

3.2 Aggiornamento in radioprotezione con obbligo di riconoscimento nell'ambito medicina / commercio (impianti per uso medico)

Categoria professionale

- Specialisti in medicina nucleare con funzione di perito in radioprotezione in medicina nucleare (MA 3)
- Medicina veterinaria, applicazione di sorgenti radioattive non sigillate (MA 15)
- Fisica medica (MP 1 e MP 2)
- Radiofarmacisti con funzione di perito in radioprotezione in medicina nucleare (MP 3)
- Tecnici di radiologia medica SSS/SUP con funzione di perito in radioprotezione in medicina nucleare (MP 5 e MP 6)
- Periti in radioprotezione per un'area di lavoro di tipo B/C (I 1)
- Altro (→ specificare)

Se «altro», specificare

3.3 Formazione in radioprotezione nel settore industria / commercio (impianti per scopi non medici) / radon

Categoria professionale / applicazione

- Perito in radioprotezione per la manipolazione di materiale radioattivo non sigillato per un'area di lavoro di tipo B/C (I 1)
- Perito in radioprotezione per la manipolazione di materiale radioattivo non sigillato a basso potenziale di rischio (I 2)
- Perito in radioprotezione per le prove sui materiali (I 3)
- Perito in radioprotezione per la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate e di impianti senza dispositivo di protezione totale e parziale (I 4)
- Perito in radioprotezione per il commercio e la spedizione di sorgenti radioattive (I 5)
- Perito in radioprotezione per il controllo della presenza di materiale radioattivo (I 6)
- Perito in radioprotezione per la manipolazione di impianti senza dispositivo di protezione totale e parziale (I 7)
- Perito in radioprotezione per l'impiego di impianti radiologici portatili con prestazione limitata (I 8)
- Perito in radioprotezione per l'impiego di impianti con dispositivo di protezione totale e parziale (I 9)
- Perito in radioprotezione per l'impiego di sorgenti radioattive sigillate a basso potenziale di rischio (I 10)
- Perito in radioprotezione per il trasporto di materiale radioattivo (I 11)
- Perito in radioprotezione per il collocamento di personale esterno (I 12)
- Perito in radioprotezione per la manipolazione di NORM (I 13)
- Perito in radioprotezione in caso di elevata esposizione al radon (I 14)
- Perito in radioprotezione per l'insegnamento in istituti di formazione (I 15)
- Conducente di veicoli che trasportano materiale radioattivo secondo SDR (I 16)
- Conducente di veicoli che trasportano materiale radioattivo secondo ADR (I 17)
- Capolaboratorio (I 18)
- Personale di laboratorio (I 19)
- Consulente in materia di radon (I 20)
- Altro

Se «altro», specificare

3.4 Aggiornamento in radioprotezione con obbligo di riconoscimento nel settore industria / commercio (impianti per scopi non medici) / radon

Categoria professionale

- Perito in radioprotezione per la manipolazione di materiale radioattivo non sigillato per un'area di lavoro di tipo B/C (I 1)
- Perito in radioprotezione per le prove sui materiali (I 3)
- Conducente di veicoli che trasportano materiale radioattivo secondo SDR (I 16)
- Conducente di veicoli che trasportano materiale radioattivo secondo ADR (I 17)
- Altro (→ specificare)

Se «altro», specificare

4 Conclusione della domanda

4.1 Altre informazioni e conferme

Lingua della decisione

Lingua/e preferita/e della decisione → Tedesco
 Francese
 Italiano

Osservazioni

Il richiedente conferma che tutte le informazioni fornite sono veritiere e acconsente alla trasmissione per via elettronica del riconoscimento

Luogo

Data

Cognome

Nome

Informazioni:

- La tassa per la decisione in merito alla domanda di riconoscimento ammonta a 250.- franchi.
- La fattura è inviata separatamente.